

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 15-590

Proroga dei termini di validita' del Giudizio di compatibilita' ambientale di cui alla d.g.r. n. 64 - 1989 del 31.07.2015, inerente il progetto: "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in localita' Cascina Grebbiano Grossa, nel Comune di Trinita' (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi - Diga Enel)".

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:

Premesso che:

il progetto denominato "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)" è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso con d.g.r. n. 64-1989 del 31.07.2015, pubblicata sul BU Regione Piemonte n. 36 in data 10.09.2015;

con Deliberazione della Giunta Regionale del 23.11.2018, n. 21-7915, è stato prorogato il termine di validità fino al 10.09.2019 del Giudizio di compatibilità ambientale di cui alla d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015, inerente il progetto: "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)" a seguito dell'istanza del 05.09.2018, prot. U/18/1780, presentata dalla società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con sede legale in Via XX Settembre, 98/E – 00187 Roma (RM);

in data 28.08.2019 con nota prot. n. U/19/2081, ns. prot. 79599 del 29.08.2019, la società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con sede legale in Via XX Settembre, 98/E – 00187 Roma (RM), in qualità di soggetto avente titolo, ha presentato una nuova richiesta di proroga per ulteriori 12 mesi (fino al 10.09.2020) dei termini di validità dell'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale, provvedimento conclusivo della procedura di VIA, espresso con la sopra citata d.g.r. n. 64-1989 del 31.07.2015, a causa del prolungamento dell'istruttoria di approvazione dell'opera autostradale Asti-Cuneo;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 25, comma 5, dispone che: "il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente ed inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente";

con d.g.r. n. 55-2851 del 07.11.2011, sono date le indicazioni procedurali inerenti i procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale;

il responsabile del procedimento, a suo tempo individuato dal Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per l'espletamento della procedura di VIA inerente il progetto in esame, ha conseguentemente attivato l'Organo tecnico regionale per gli adempimenti istruttori, a seguito della quale i rappresentanti delle direzioni regionali interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo.

Preso atto che:

sono pervenuti i seguenti pareri nell'ambito del procedimento avviato con la "Comunicazione di avvio del procedimento e avvenuta pubblicazione degli elaborati" predisposta dal Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere in data 09.09.2019 prot. 81784, e di seguito elencati:

- parere della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture Strategiche del 11.09.2019 prot. 82570;
- parere della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo del 16.09.2019 prot. 83984;
- parere della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico del 19.09.2019 prot. 85273.

Dato atto che:

dalle risultanze e dagli approfondimenti svolti in ambito di Organo tecnico regionale, è risultato che le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e che non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali;

il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento.

Richiamato che con d.g.r. n. 64-1989 del 31.07.2015 è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 inerente il progetto "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)". La suddetta Deliberazione riporta che "il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo", la cui piena conoscenza da parte del proponente si è avuta con la pubblicazione della medesima sul BU n. 36, in data 10.09.2015.

Preso atto che:

ad oggi, la società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. non ha potuto dare avvio ai lavori a causa del prolungamento dell'istruttoria relativa al rilascio del provvedimento di finanziamento per il completamento dell'opera autostradale Asti-Cuneo. In relazione a quanto premesso, la società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. ha richiesto un'ulteriore proroga di un anno dei termini di validità del Giudizio di compatibilità ambientale di cui alla d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015 auspicando che il Ministero delle Infrastrutture assuma decisioni sul procedimento per il completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel).

Dato atto che:

le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario;

si ritengono attendibili le motivazioni formulate dal proponente e sopra evidenziate, al fine di consentire l'inizio e la conclusione delle opere previste in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello inizialmente preventivato, si ravvisano le condizioni per concedere la proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

vista la l.r. del 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d.lgs del 22 gennaio 2004, n. 42;

visto il d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs del 30 maggio 2008 n. 117;

vista la d.g.r. n. 55-2851 del 7 novembre 2011;

visto il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

vista la l.r. del 11 marzo 2015, n. 3;

visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

visto l'art. 56 dello Statuto.

Preso atto inoltre:

dei pareri acquisiti agli atti del Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

per tutto quanto sopra esposto, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di proroga per 12 mesi dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale, di cui alla d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015 già prorogato dalla D.G.R. 21-7915 del 23.11.2018, inerente al progetto: "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)", presentata dalla società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., in data 28.08.2019;

- di prorogare, conseguentemente, al 10/09/2020 il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale, di cui alla sopraccitata d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Copia della presente deliberazione sarà depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente nonché sarà comunicata l'avvenuta pubblicazione a tutti i soggetti interessati.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)